

posizione giuridica dei singoli. L'efficacia diretta che deve essere quindi riconosciuta a tale disposizione implica che i cittadini polacchi che intendano avvalersi di tale disposizione possono legittimamente invocarla dinanzi ai giudici dello Stato membro ospitante, fermo restando che le autorità di quest'ultimo conservano il potere di applicare ai detti cittadini le leggi nazionali in materia di ammissione, soggiorno e stabilimento, a termini dell'art. 58, n. 1, dell'accordo medesimo.

- 2) Il diritto di stabilimento, nel senso definito dall'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione, implica che il riconoscimento del diritto di ingresso e del diritto di soggiorno, a titolo di corollario del diritto di stabilimento, ai cittadini polacchi che intendano svolgere attività di carattere industriale, commerciale, artigianale o libere professioni in uno Stato membro. Tuttavia, dall'art. 58, n. 1, dell'accordo medesimo emerge che il diritto di ingresso ed il diritto di soggiorno non costituiscono prerogative assolute, potendo il loro esercizio essere eventualmente limitato dalle norme dello Stato membro ospitante in materia di ingresso, soggiorno e stabilimento dei cittadini polacchi.
- 3) Il combinato disposto degli artt. 44, n. 3, e 58, n. 1, dell'accordo di associazione non ostano, in linea di principio, ad un sistema di controllo preventivo che subordini il rilascio del permesso di ingresso e di soggiorno da parte delle competenti autorità in materia di immigrazione alla condizione che il richiedente provi la propria effettiva intenzione di avviare un'attività di lavoro autonomo, senza svolgere simultaneamente alcuna attività di lavoro dipendente né ricorrere a sussidi pubblici nonché la disponibilità, sin dall'inizio, di mezzi economici sufficienti e ragionevoli probabilità di successo. Requisiti sostanziali, del genere di quelli previsti ai punti 217 e 219 delle United Kingdom Immigration Rules (House of Commons Paper 395) mirano proprio a consentire alle autorità competenti di procedere a tale verifica e sono idonei a garantire il conseguimento di tale obiettivo.
- 4) L'art. 58, n. 1, dell'accordo di associazione deve essere interpretato nel senso che le competenti autorità dello Stato membro ospitante possono respingere la domanda presentata ai sensi dell'art. 44, n. 3, dell'accordo medesimo unicamente in base al rilievo che, all'atto della presentazione della domanda, il cittadino polacco soggiornasse illegalmente sul territorio di tale Stato, avendo rilasciato false dichiarazioni alle dette autorità ai fini dell'ottenimento di un permesso d'ingresso iniziale nello Stato medesimo in base ad altro titolo ovvero non avendo rispettato una condizione espressa cui era subordinato tale ingresso e relativa alla durata autorizzata del soggiorno nello Stato membro medesimo. Conseguentemente, le autorità dello Stato membro ospitante possono esigere che il cittadino polacco presenti, nelle forme all'uopo previste, nuova regolare domanda di stabilimento ai sensi del detto accordo, chiedendo un visto di ingresso presso i competenti uffici nel proprio Stato di origine o, eventualmente, in un altro paese, sempreché tali misure non producano l'effetto di impedire che il detto cittadino possa successivamente ottenere l'esame della propria situazione all'atto della presentazione di tale nuova domanda.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

11 ottobre 2001

**nella causa C-77/99: Commissione delle Comunità europee contro Oder-Plan Architektur GmbH, NCC Deutsche Bau GmbH e Esbensen Consulting Engineers<sup>(1)</sup>**

**(«Clausola compromissoria — Sostegno finanziario nel settore dell'energia — Programma Thermie — Inadempimento di un contratto — Risoluzione — Diritto al rimborso di un anticipo versato»)**

(2002/C 17/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-77/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: Sig. R.B. Wainwright e sig.ra K. Schreyer, assistiti dall'avv. M. Núñez-Müller) contro Oder-Plan Architektur GmbH, in liquidazione, con sede in Berlino (Germania), legalmente rappresentata dal suo liquidatore, sig. C. Schlote, NCC Deutsche Bau GmbH, già NCC Siab Bau GmbH, con sede in Fürstenwalde (Germania), rappresentata dall'avv. D. Stoecker, Rechtsanwalt, e Esbensen Consulting Engineers, con sede in Virum (Danimarca), rappresentata dall'avv. D. Stoecker, avente ad oggetto il ricorso presentato dalla Commissione delle Comunità europee a norma dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE) al fine di ottenere il rimborso di un anticipo da essa versato nell'ambito del Programma Thermie previsto dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1990, n. 2008, riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie) (GU L 185, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato l'11 ottobre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'Oder-Plan Architektur è condannata in contumacia, in solido con la NCC Deutsche Bau GmbH e l'Esbensen Consulting Engineers, a versare alla Commissione delle Comunità europee la somma di euro 54 510, maggiorata degli interessi pari a euro 12 077,99 per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 15 gennaio 1999.
- 2) La NCC Deutsche Bau GmbH e Vesbensen Consulting Engineers sono condannate, in solido tra di loro e in solido con l'Oder-Plan Architektur GmbH, a versare alla Commissione delle Comunità europee la somma di euro 54 510, maggiorata degli interessi pari a euro 12 077,99 per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 15 gennaio 1999.
- 3) Per il resto, il ricorso è respinto.

<sup>(1)</sup> GU C 121 del 1.5.1999.

- 4) *L'Oder-Plan Architektur GmbH, la NCC Deutsche Bau GmbH e l'Esbensen Consulting Engineers sono condannate in solido alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 160 del 5.6.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

22 novembre 2001

**nella causa C-147/99: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee** (<sup>1</sup>)

**«FEAOG — Liquidazione dei conti — Frumento duro non ammissibile — Quantitativi mancanti in deposito — Ritiro del riconoscimento alle imprese confezionatrici di olio d'oliva — Gestione e controlli inadeguati dei premi per ovini e caprini»**

(2002/C 17/06)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-147/99, Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. D. Del Gaizo) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. F.P. Ruggeri Laderchi, assistito dalla sig.ra A. Dal Ferro), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia (GU L 61, pag. 37), nella parte riguardante la Repubblica italiana, la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. C. Gulmann (relatore), V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: C. Stix-Hackl, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 22 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 188 del 3.7.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

22 novembre 2001

**nelle cause riunite C-541/99 e C-542/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice di pace di Viadana): Cape Snc contro Idealservice Srl (C-541/99) e Idealservice MN RE Sas contro OMAI Srl (C-542/99)** (<sup>1</sup>)

**«Art. 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE — Nozione di consumatore — Impresa che stipula un contratto tipo con un'altra impresa per l'acquisto di beni o servizi a beneficio esclusivo dei propri dipendenti»**

(2002/C 17/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nelle cause riunite C-541/99 e C-542/99, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Giudice di pace di Viadana nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Cape Snc e Idealservice Srl (C-541/99) e tra Idealservice MN RE Sas e OMAI Srl (C-542/99), domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), la Corte (Terza Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione, ha pronunciato il 22 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*La nozione di consumatore, come definita dall'art. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev'essere interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente alle persone fisiche.*

(<sup>1</sup>) GU C 47 del 19.2.2000.